

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO “ERBE DEL TRENINO GARANTITE DAL MUSEO CIVICO DI ROVERETO”**

## **Premessa**

Il Museo Civico di Rovereto, a partire dal 1991, promuove e sviluppa il progetto di Cartografia Floristica del Trentino (CFT) facente capo al più ampio progetto di Cartografia Floristica dell'Europa Media. Questo progetto ha per scopo il censimento della flora della provincia di Trento, oltre 2400 specie, che salgono a ca. 3000 entità conteggiando anche le specie casuali e i taxa infraspecifici.

Attualmente l'archivio principale del programma di gestione dei dati floristici conta 172.948 record, le singole notazioni sono 675.236 e gli aggiornamenti sono gestiti mensilmente. Tutti i dati raccolti vengono attualmente georeferenziati in ambiente GIS a cui si aggiungono: l'archivio delle segnalazioni singole (55.907 record), le segnalazioni bibliografiche (114.995 record) e i dati da erbari storici (16.378 record per il solo Trentino).

Sulla base di questa gigantesca mole di dati è stato inoltre elaborato un elenco relativo alle specie medicinali ed officinali spontanee nella Provincia di Trento, con anche l'allestimento di un'area dedicata alle piante medicinali ed officinali spontanee, sita presso "Sperimentarea" (Bosco della Città, di Rovereto) area dedicata alla didattica, alla sperimentazione e alla divulgazione dei principali temi naturalistici, geofisici e archeologici.

Il marchio collettivo “ERBE DEL TRENINO GARANTITE DAL MUSEO CIVICO DI ROVERETO” (e relativo grafismo) vuole dare visibilità e concretezza alle ricerche naturalistiche messe in essere dal Museo e dimostrare come la ricerca di base, nel settore delle scienze naturali, possa essere fonte di animazione economica e di crescita, non solo culturale, del territorio Trentino.

E' intenzione del Museo Civico di Rovereto concedere in via non esclusiva l'uso del marchio collettivo “ERBE DEL TRENINO GARANTITE DAL MUSEO CIVICO DI ROVERETO” (e relativo grafismo) a chi adempia a quanto previsto dal presente regolamento d'uso al fine di contraddistinguere e promuovere prodotti realizzati mediante l'utilizzo di Erbe del Trentino.

## **Articolo primo**

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso non esclusivo e le modalità d'utilizzo del marchio collettivo “ERBE DEL TRENINO GARANTITE DAL MUSEO CIVICO DI ROVERETO” (e relativo grafismo), d'ora in avanti chiamato, per brevità, unicamente “**ERBE**”.

## **Articolo secondo**

Il marchio ERBE è un marchio collettivo nazionale registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, costituito da un'immagine elaborata ad hoc e come meglio individuato tramite l'esemplare allegato al presente regolamento sub All. 1, finalizzato a caratterizzare e valorizzare il prodotto naturale, la sua provenienza certificata dalle aree Trentino Venete, la sua precisa classificazione tassonomica, la sua qualità e la composizione fitochimica e il suo valore nel sistema naturale applicato alle attività umane.

## **Articolo terzo**

Titolare del marchio ERBE è il Museo Civico di Rovereto, per brevità di seguito denominato unicamente “**MCR**”.

Il marchio ERBE può essere concesso in uso da parte di MCR allo scopo di trarre vantaggio dall'immagine e di trasferire informazioni scientifiche a soggetti economici con i quali è possibile

attivare progetti di animazione economica e che intendano utilizzarlo in conformità al presente regolamento.

A tal fine MCR ha istituito un comitato interno per l'elaborazione e l'aggiornamento del regolamento e dei disciplinari che regolano le condizioni per la concessione e l'utilizzo non esclusivo del marchio ERBE.

Il comitato del MCR ha l'incarico di valutare le richieste di utilizzo del marchio ERBE pervenute a MCR e di redigere il disciplinare specifico tenendo conto del settore produttivo per cui è richiesto l'utilizzo.

La concessione in uso non esclusivo del marchio ERBE avviene a fronte di richiesta scritta mediante apposito modulo che può essere scaricato online dal sito <http://www.museocivico.rovereto.tn.it/> oppure richiesto alla segreteria del MCR a cui detto modulo deve essere rinviato via fax o posta debitamente compilato e sottoscritto.

Il richiedente dovrà riportare i suoi dati personali, descrivere l'attività per la quale intende utilizzare il marchio ERBE ed impegnarsi al puntuale rispetto delle disposizioni del presente regolamento, oltre a garantire di non fare utilizzo abusivo o illegittimo del marchio. Il richiedente, in funzione dell'attività svolta, dovrà inoltre sottoscrivere e rispettare il disciplinare specifico fornito da MCR.

#### **Articolo quarto**

La concessione d'uso del marchio ERBE dà automaticamente diritto alla presentazione dei prodotti recanti legittimamente detto marchio anche nei punti vendita che a vario titolo sono convenzionati con il MCR.

#### **Articolo quinto**

Il marchio ERBE può essere concesso in uso non esclusivo a chiunque, nel rispetto delle condizioni di questo regolamento e dei disciplinari specifici elaborati dal MCR in relazione ad ogni ambito di attività produttiva, utilizzi per la realizzazione di propri prodotti piante ottenute da raccolta spontanea, la cui identificazione, localizzazione e caratterizzazione scientifica è certificata dagli operatori specializzati del MCR.

La concessione in uso del marchio ERBE è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- I. il marchio viene applicato a prodotti ottenuti mediante l'utilizzo di specie vegetali ottenute mediante raccolta spontanea o da coltivazione da germoplasma ottenuto da popolamenti spontanei;
- II. le superfici interessate alla raccolta sono individuate dal personale del MCR a seguito di attenta analisi dei dati pregressi, di conoscenza della distribuzione della specie in oggetto e grazie a mirati sopralluoghi;
- III. la determinazione del genere, specie, sottospecie ed eventuale varietà della pianta, o parte di essa, oggetto della raccolta e delle analisi scientifiche, sono effettuate dal personale del MCR;
- IV. l'impiego di materiali o materie prime deve essere di prevalente provenienza certificata dal MCR (in percentuale definita in base alla tipologia del prodotto finale);
- V. l'attività del concessionario in uso non può essere illegale, immorale o discriminante, dovrà al contrario essere neutrale in termini confessionali.
- VI. In caso di lamentele di clienti nei confronti di un'azienda utilizzatrice del marchio ERBE, che avvengano con una frequenza tale da far supporre un mancato rispetto dei presupposti di qualità, sono motivo di revoca della concessione d'uso del marchio;

- VII. i produttori devono rispettare gli standard ILO (International Labour standards) per le condizioni di lavoro e dei diritti del lavoratore;
- VIII. il MCR, unico depositario e titolare del marchio ERBE può, a suo insindacabile giudizio, concedere, non concedere o revocare la concessione d'uso del marchio;
- IX. le imprese attive nei settori del turismo e della ristorazione possono richiedere la concessione d'uso del marchio ERBE purché adottino misure opportune per valorizzare e rendere visibili i prodotti.

#### **Articolo sesto**

Il marchio ERBE può essere utilizzato unicamente dai soggetti che abbiano ottenuto dal MCR la concessione in uso non esclusivo del marchio collettivo. L'utilizzatore del marchio ERBE è obbligato al tassativo rispetto delle regole d'applicazione riportate nei moduli per la richiesta di utilizzazione del marchio e nel disciplinare specifico per ogni ambito settoriale di produzione, redatto in base ad ogni specifica richiesta.

#### **Articolo settimo**

Per garantire il rispetto del presente regolamento e degli specifici disciplinari sottoscritti dagli utilizzatori del marchio ERBE il personale del MCR potrà effettuare ogni tipo di controllo secondo le indicazioni del comitato per il marchio. Il personale di controllo del MCR dovrà avere libero accesso negli spazi ove avviene la coltivazione, trasformazione, successive lavorazioni e stoccaggio del prodotto.

#### **Articolo ottavo**

In caso di utilizzo abusivo o illegale, comprese le infrazioni al presente regolamento o al disciplinare di produzione specifico, il MCR ha diritto di revocare la concessione in uso non esclusivo, fermo restando il risarcimento dei danni.

#### **Articolo nono**

La concessione in uso non esclusivo del marchio ERBE è soggetta al pagamento al MCR di un diritto di licenza commisurato in base ad aliquote stabilite nei disciplinari sottoscritti dai richiedenti.

il legale rappresentante del MCR]

il legale rappresentante dell'azienda]

Allegato 1

Esemplare marchio ERBE



ERBE DEL  
TRENTINO  
GARANTITE  
DAL MUSEO  
CIVICO DI  
ROVERETO